



COMUNE DI CONSELICE
Provincia di Ravenna

COPIA

Deliberazione n. 97 del 30/09/2009

Reg. Pubbl. N. 391 del 09/10/2009

Estratto dal Registro delle Deliberazioni
della Giunta Comunale

L'anno duemilanove il giorno **TRENTA** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **9,00** nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, sono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

FILIPUCCI MAURIZIO	Sindaco - Presidente
ANDRAGHETTI STEFANO	Assessore
MELANDRI SUSANNA	Assessore
MARTONI ELENA	Assessore
TUBERTINI GIAN LUIGI	Assessore
BALDAZZI MAURO	Assessore

Sono assenti: - - -

Assiste il Segretario Generale Avv. **VALERIA VILLA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **MAURIZIO FILIPUCCI**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti che hanno resa necessaria la convocazione.

O G G E T T O

CAUSA CIVILE COMUNE DI CONSELICE/ BALDASSARI ANGELO AVANTI AL TRIBUNALE DI RAVENNA PER RISARCIMENTO DANNI - APPELLO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO E NOMINA NUOVA RAPPRESENTANZA A DIFESA DEL COMUNE.

OGGETTO

CAUSA CIVILE BALDASSARI ANGELO/COMUNE DI CONSELICE: RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LE SENTENZE DEL TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA N.490/2006 E 653/2009- CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di C.C. n.183 del 27/9/77, il Consiglio comunale di questo Comune non approvava l'aggiudicazione provvisoria disposta da un'apposita commissione comunale a favore del Sig. Angelo Baldassari, di un'asta immobiliare avente ad oggetto la vendita di un appartamento di proprietà comunale, posto in Piazza Foresti n.36, per un'irregolarità riscontrata nella presentazione "a mani" dell'offerta da parte del Sig. Baldassari, unico partecipante all'asta, con un'offerta di L.28.500.000;
- a definizione della causa instaurata dal Sig. Baldassari contro il Comune di Conselice in sede amministrativa, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 936/1995, accogliendo in appello il ricorso presentato dallo stesso, annullava la citata delibera di C.C. n. 183/1977;
- di conseguenza questo Comune con delibera di C.C. n. 70 del 30/9/96 provvedeva a dare esecuzione alla citata sentenza, approvando il procedimento di gara e aggiudicando l'immobile al Sig. Baldassari, al prezzo rivalutato monetariamente in base agli indici ISTAT in L. 143.021.225;
- su successivo ricorso del Sig. Baldassari per l'annullamento del suddetto provvedimento di C.C. n. 70/96, il TAR E.R. si pronunciava respingendo la richiesta di sospensiva mentre il Consiglio di Stato, cui il Sig. Baldassarri ricorreva per ottenere l'esecuzione del giudicato di cui alla citata sentenza n. 936/95, con decisione n. 2056/98 respingeva il ricorso affermando la legittimità della delibera di C.C. n. 70/96;
- con diverse note e da ultimo la nota prot. 975 del 8/2/99 il Comune di Conselice invitava il Sig. Baldassari a giungere ad una legittima conclusione del contenzioso, stipulando la compravendita entro il termine ivi stabilito, a pena di revoca dell'aggiudicazione, attuata poi alla inutile scadenza del termine, con determina del responsabile dell'area Pianificazione-Gestione Economico-territoriale n. 195 del 28/6/99;
- Il Sig. Baldassarri promuoveva un ulteriore ricorso al TAR (tutt'ora pendente) per l'annullamento, previa sospensiva, della citata determinazione di revoca n.195/99, sospensiva negata nell'udienza del 27.9.1999;
- con atto di citazione notificato in data 25/2/99 il Sig. Angelo Baldassari conveniva altresì in giudizio il Comune di Conselice avanti al Tribunale Civile di Ravenna per ottenere il risarcimento del danno conseguente al mancato utilizzo dell'immobile de quo dal 1977 al 29/7/98, il riconoscimento di una somma per provvedere al ripristino dell'immobile, il trasferimento dell'immobile ai sensi dell'art.2932 c.c., in conseguenza del quale con delibera di G.C. n. 31 del 2/3/99 il Comune di Conselice si costituiva in giudizio, nominando in propria rappresentanza e difesa l'Avv. Riccardo Sabadini di Ravenna;
- Il Tribunale civile di Ravenna ha depositato il 27.6.2006 la sentenza parziale n. 490/2006, per la quale il Comune ha fatto riserva di appello, con la quale si dichiara il diritto del Sig. Angelo Baldassari:
 - 1- di addivenire immediatamente alla stipula alle condizioni pretesa dal Comune di Conselice sulla base della delibera di C.C. n.70 del 30.9.1996;

- 2- al ristoro dei danni, per mancato sfruttamento del bene dall'aggiudicazione del 1977 al 29 luglio 1998 (termine entro il quale Baldassari non ha ottemperato all'invito a stipulare formulato dall'Amministrazione comunale) e per il deterioramento della cosa, nelle misure che saranno compiutamente determinate all'esito di apposita consulenza tecnica d'ufficio;
- con successiva sentenza n. 653/2009 del 12/8/2009 il Tribunale di Ravenna ha condannato il Comune di Conselice al pagamento in favore del ricorrente Sig. Baldassari delle somme ivi meglio quantificate;

Ritenuto necessario proporre ricorso, avanti la Corte di Appello di Bologna, avverso le sentenze del Tribunale Civile di Ravenna n. 490/2006 e n. 653/2009, ivi compresa contestuale istanza di sospensione di esecutività di dette sentenze, nella causa civile instaurata dal Sig. Baldassari Angelo contro questo Comune, tenuto conto della pregiudizialità della causa amministrativa in punto alla legittimità dell'atto di revoca di aggiudicazione, di cui alle premesse;

Valutato opportuno riunire sotto un'unitaria tutela legale il contenzioso amministrativo e civile e sentito a tal fine l'Avv. Benedetto Graziosi, che assiste il Comune nella citata causa amministrativa;

Considerato che occorre costituire un fondo spese di complessivi € 5.000,00;

Richiamato a tale ultimo proposito il bilancio di previsione 2009 approvato con delibera di C.C. n. 3 del 15/1/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni ed Il PEG 2009 approvato con delibera di G.C. n. 28 del 24/3/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e preso atto che al cap. 8.840 "Spese per liti e patrocinii legali" sono disponibili le necessarie risorse;

Richiamati:

- il vigente art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001, che stabilisce la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi individuali nei casi e con le modalità ivi previsti;
- il vigente art. 3, comma 55 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) a norma del quale "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.";
- l'art. 3, comma 56 della citata Legge n. 244/2007 che dispone che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i criteri, le modalità e i limiti per l'affidamento di incarichi o consulenze esterne, nel rispetto delle leggi vigenti;
- l'art. 17 del vigente Regolamento comunale di Organizzazione che fissa detti limiti, criteri e modalità e al comma 10 esclude dalla disciplina di cui all'articolo stesso, tra l'altro, gli incarichi per difesa legale, in quanto di natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità;

Preso atto pertanto che:

- Il dispositivo del presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web del Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 127 della L. 23/12/96 N. 662, e art. 17 comma 6 del citato Regolamento Comunale di Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
- Il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53 comma 14 del D Lgs. 165/01;

- Il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173 della Legge 266/2005 e quindi non è da trasmettere alla Corte dei Conti;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49, comma del D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente provvedimento, nonchè l'attestazione di copertura finanziaria;

Richiamato il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di proporre ricorso, avanti la Corte di Appello di Bologna, avverso le sentenze del Tribunale Civile di Ravenna n. 490/2006 e n. 653/2009, ivi compresa contestuale istanza di sospensione di esecutività di dette sentenze, nella causa instaurata dal Sig. Baldassari Angelo contro questo Comune, di cui in premessa;
2. di incaricare nel giudizio, in ogni suo grado e fase anche esecutiva, gli Avv. Giacomo Graziosi e Benedetto Graziosi, con studio legale e domicilio in Bologna, Via dei Mille 7/2, conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;
3. di costituire un fondo spese di complessivi € 5.000,00 che trova copertura all'apposito capitolo 8840 "Spese per liti e patrocinii legali" – impegno n. 1700;
4. Dare atto che:
 - l'atto dovrà essere pubblicato, a cura dell'Ufficio Segreteria, sul sito web del Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 127 della L. 23/12/96 N. 662, e art. 17 comma 6 del citato Regolamento Comunale di Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
 - Il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale, a cura dell'ufficio ragioneria, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53 comma 14 del D Lgs. 165/01 e dell'art. 17, comma 7 del citato Regolamento Comunale di Organizzazione;
 - Il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173 della Legge 266/2005 e non sarà quindi da trasmettere alla Corte dei Conti.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione unanime, ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO:

CAUSA CIVILE COMUNE DI CONSELICE/ BALDASSARI ANGELO AVANTI AL TRIBUNALE DI RAVENNA PER RISARCIMENTO DANNI - APPELLO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO E NOMINA NUOVA RAPPRESENTANZA A DIFESA DEL COMUNE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267

Visto si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Valeria Villa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267

Visto con parere favorevole per la regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Monica Graldi

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Maurizio Filipucci

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valeria Villa

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **09/10/2009** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì **09/10/2009**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Valeria Villa

Si certifica che copia delle presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **09/10/2009** al **24/10/2009** senza osservazioni od opposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valeria Villa

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Conselice, lì **09/10/2009**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Valeria Villa